

**STATUTO DAR VOCE**TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1**

E' costituita - con sede in Comune di **Reggio Emilia** - la libera Associazione, riconosciuta ai sensi del libro I Titolo II Capo II del Codice Civile, denominata "**DAR VOCE**".

**Art. 2**

L'Associazione ha durata nel tempo indefinita.

**Art. 3**

L'Associazione, nelle sue finalità e motivazioni, si richiama al valore della solidarietà, uno dei principi nobili della Carta Costituzionale (artt. 2 e 4 Cost.).

**Art. 4**

L'Associazione nasce sul territorio e al territorio costantemente "ritorna".

**Art. 5**

L'Associazione assume l'autogestione come valore.

**Art. 6**

L'Associazione è retta e disciplinata dai seguenti principi:

- il principio di libertà;
- il principio di autonomia;
- il principio del pluralismo e della partecipazione; - il principio dell'autoespressione e dell'autorganizzazione della società civile; - il principio democratico;
- il principio dell'eguaglianza;
- il principio di legalità;
- la trasparenza amministrativa;
- la pubblicità degli atti;
- il principio di correttezza e buona fede;
- il principio di economia e di retta amministrazione; - il principio del buon andamento e dell'imparzialità; - il principio di responsabilità.

TITOLO II° FINALITA'**Art. 7**

L'Associazione esclude ogni finalità di lucro.

**Art. 8**

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore dello sviluppo e della qualificazione del volontariato nelle sue molteplici e originali espressioni.

L'Associazione per la realizzazione degli scopi sociali intende svolgere le seguenti attività rivolte in particolare al volontariato operante nella provincia di Reggio Emilia:

- promuovere la cultura della solidarietà e della condivisione, con particolare riferimento alla possibilità per i cittadini di coinvolgersi in iniziative di volontariato; - sostenere e

qualificare l'attività del volontariato presente nel territorio favorendo la nascita ed offrendo eventuale supporto agli organismi di rappresentanza del volontariato reggiano (Comitati, Coordinamenti, Forum);

- promuovere la costituzione di nuove organizzazioni di volontariato;
- offrire assistenza e consulenza qualificate al volontariato in ambito giuridico, gestionale, amministrativo, economico e fiscale;
- sostenere con specifici strumenti ed iniziative la progettualità sociale del volontariato;
- offrire iniziative formative a favore dei volontari;
- contribuire all'attuazione di progetti promossi ed attuati dal volontariato anche in rete o con altri soggetti pubblici o privati;
- offrire al volontariato servizi di informazione, analisi, documentazione e comunicazione;
- svolgere attività di studio e ricerca nei settori di interesse per il volontariato;
- gestire Centri di Servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 15 l. 266/1991.
- l'associazione, previo prioritario svolgimento dei propri servizi a favore delle realtà del volontariato, potrà svolgere servizi inerenti all'oggetto sociale a favore di altri soggetti e realtà associative impegnate nel non profit, nel campo della solidarietà e promozione sociale, della cittadinanza attiva e dell'impegno culturale. Tale attività potrà essere svolta esclusivamente con risorse diverse da quelle erogate dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato ( CoGe) con costi a carico del committente, sulla base di progetti e convenzioni approvati dal Consiglio Direttivo.

L'associazione per lo svolgimento delle attività può collaborare con altri soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi pubblici e promuovere ogni azione compatibile con le norme vigenti ed il presente statuto.

#### **Art. 9**

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione può assumere ogni più ampia e congrua iniziativa di ordine amministrativo, economico, finanziario e patrimoniale del caso, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

### TITOLO III° ASSOCIATI

#### **Art. 10**

Sono soci fondatori le aderenti che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

I fondatori sono garanti morali della fedeltà del patto statutario.

Sono soci ordinari le Organizzazioni volontarie successivamente ammesse.

Il rapporto associativo è aperto a nuove adesioni nel tempo. Possono essere ammesse all'Associazione le associazioni nei cui statuti e di fatto siano recepiti i principi fissati dalla Legge Quadro del volontariato ( L. n. 266/91) e si riconoscano nelle finalità e idealità statutarie e che:

- siano venute nella determinazione di prestare un servizio al mondo volontario.

Possono, eccezionalmente, essere ammesse a far parte dell'Associazione anche altre tipologie di enti senza fini di lucro e con spiccata vocazione al volontariato, operanti nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

La domanda di ammissione di tali enti è valutata dal Consiglio Direttivo che delibererà in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Al fine di tutelare le organizzazioni di volontariato di minore entità e di garantire la effettiva uguaglianza tra i soci, le organizzazioni di volontariato facenti parte, per espressa previsione statutaria, di una medesima associazione o federazione o organismo di coordinamento e collegamento, non possono rappresentare più del 6% (sei per cento) delle associate.

L'eventuale arrotondamento di tale percentuale è effettuato per difetto o per eccesso a seconda che il resto sia inferiore o superiore allo 0,50 (zero virgola cinquanta).

La domanda di ammissione va sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione aspirante aderente e corredata:

- dello statuto;
- dell'atto deliberativo che ha statuito l'adesione.

Sulla domanda delibera l'Assemblea.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato al principio di eguaglianza: gli associati, fondatori e ordinari, hanno gli stessi diritti e doveri.

E' prevista l'esclusione dell'associata limitata ai casi di gravi inadempienze.

Il relativo procedimento deve ispirarsi al principio del contraddittorio e di difesa; avverso il provvedimento di esclusione l'associazione interessata può proporre ricorso alla assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

E' dato all'aderente di liberamente recedere dal rapporto associativo: il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso e va comunicato almeno tre mesi prima della stessa.

La morosità del pagamento della quota associativa sospende l'esercizio dei diritti inerenti allo status di associato. L'aderente che recede e l'esclusa non hanno diritto di ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati né di pretendere la quota.

#### TITOLO IV° - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### **Art. 11**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Esecutivo, ove istituito;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori; - il Collegio dei Probiviri.

La struttura dell'Associazione ha indole democratica.

Tutte le cariche associative sono elettive.

##### **Art. 12**

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dalle organizzazioni aderenti.

L'Assemblea è convocata - con deliberazione del Consiglio Direttivo - una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ogniqualevolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, quando lo richieda almeno un decimo degli aderenti.

La convocazione avviene mediante semplice avviso scritto da inoltrarsi alla sede di ciascun aderente almeno quindici giorni prima della seduta.

L'avviso deve contenere data, luogo della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione, l'indice analitico degli oggetti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei suoi membri;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Per la validità della deliberazione di cui infra alla lettera h) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Per modificare lo statuto, occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Alle cariche associative risultano eletti gli eleggibili che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano d'età.

Ogni aderente dispone di un voto.

I voti sono palesi.

Le votazioni concernenti le persone devono essere prese a scrutinio segreto, ove l'Assemblea non deliberi diversamente.

E' dato il voto per rappresentanza.

Ogni aderente non può essere portatore di più di una delega. I documenti di delega devono essere conservati agli atti dell'Associazione. L'Assemblea ha, tra l'altro, le seguenti attribuzioni:

**a** - elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio;  
**b** - elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 17 e i componenti del Collegio dei Probiviri;  
**c** - approva il bilancio e l'annessa relazione del Consiglio, avuto riguardo ai rilievi elevati dai Revisori dei Conti; **d** - delibera sulle domande di ammissione; **e** - approva la relazione "politica" e morale presentata dal Presidente;  
**f** - definisce i programmi dell'Associazione e del Centro di Servizio su proposta del Consiglio; **g** - determina l'annuale quota cui sono tenuti gli associati; **h** - delibera gli eventuali emendamenti allo Statuto; **i** - delibera lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione; **l** - approva il Regolamento per disciplinare il funzionamento del Centro di Servizio e i regolamenti che sono ritenuti necessari, in attuazione dello statuto, per disciplinare la vita associativa e l'organizzazione dei servizi.

L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio.

L'Assemblea può nominare al proprio interno Commissioni e gruppi di lavoro.

Delle deliberazioni assembleari viene redatto processo verbale a cura di un Segretario, sottoscritto anche dal Presidente.

### **Art. 13**

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da: -  
 il Presidente eletto dalla assemblea; -  
 nove membri eletti dalla assemblea.

Se all'associazione è affidata la gestione del Centro di Servizi per il volontariato ex art. 15 l. 266/91 il Consiglio Direttivo è integrato con un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato della Regione Emilia Romagna.

Il Consiglio Direttivo è convocato e delibera in composizione integrata ogni qualvolta debba discutere e deliberare in merito alla gestione del Centro di Servizio.

Non possono essere contestualmente membri del Consiglio più appartenenti alla medesima organizzazione o ad organizzazioni di una medesima federazione, per l'effettiva attuazione del principio della pari opportunità di partecipazione garantita ai gruppi minori di volontariato.

In caso di violazione del divieto, la decadenza opera di diritto mediante semplice dichiarazione del Consiglio.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito o biglietto personale - contenente l'ordine del giorno - da recapitare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, la comunicazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica senza il rispetto del termine anzidetto.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità, la proposta è rinviata, per riesame, alla riunione successiva.

Qualora in questa seconda adunanza la proposta non consegua la maggioranza richiesta, essa s'intenderà respinta.

Non è dato il voto per delega.

Il voto è palese.

E' dato al Consiglio di trasferire la sede sociale, di istituire sedi secondarie e operative, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Vice - presidente e il Tesoriere, e può conferire ad uno o più dei suoi membri specifici mandati.

In particolare è facoltà del Consiglio Direttivo nominare fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati cui attribuire la rappresentanza generale dell'Associazione per la partecipazione alle assemblee ed alle attività di organismi, società od enti di cui la stessa sia membro o socio.

I consiglieri decadono se risultano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del consiglio. Non è sufficiente la giustificazione verbale.

I Consiglieri sono revocabili per giusta causa e sono rieleggibili.

In caso di vacanza della carica di consigliere il Consiglio nomina il primo dei candidati risultanti non eletti nelle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Qualora non vi siano candidati non eletti l'Assemblea provvede alla sostituzione, nei termini fissati dal regolamento.

Il mandato del sostituto dura fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio vanno fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e redatto da un Segretario che può essere nominato anche tra non consiglieri.

#### **Art. 14**

##### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati alla cognizione dell'Assemblea.

Essa, pertanto, delibera sugli interventi del fondo comune dell'Associazione e assume tutte le determinazioni del caso volte al conseguimento delle finalità statutarie.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio predispone il progetto di bilancio dell'Associazione e lo trasmette, in uno con la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori di cui infra all'art. 17 all'Assemblea per l'approvazione. Al Consiglio è devoluta ogni competenza in materia di esclusione e decadenza dell'associata.

Il relativo procedimento prende avvio dalla contestazione degli addebiti che si muovono alla pretesa inadempiente.

Rileva le gravi inadempienze.

La decisione deve essere congruamente motivata.

#### **Art. 15**

L' ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo esprime ed elegge l'Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-presidente e dal Tesoriere.

#### **Art. 16**

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Associazione ne ha la rappresentanza negoziale e processuale, con facoltà di conferire speciali procure.

Il Presidente presiede di diritto Assemblea e Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio.

Dà attuazione ai relativi deliberati.

Cura l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio e dell'Assemblea.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può assumere determinazioni di gestione ordinaria spettanti al Consiglio, salvo l'obbligo di sottoporle a quest'ultimo nella prima seduta successiva, per la necessaria ratifica.

Presenta all'Assemblea annualmente la relazione "politica" e morale dell'Ente.

In caso di assenza o di altro impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.

Il mandato presidenziale è triennale e coincide con quello del Consiglio direttivo; qualora intervengano le dimissioni o la morte del Presidente in carica l'Assemblea elegge il nuovo Presidente che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato che si è interrotto. **Art. 17**

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI IL

Collegio dei Sindaci Revisori:

- è l'organo di controllo dell'Amministrazione;
- vigila sulla regolare tenuta della contabilità;
- esamina il conto consuntivo e formula le proprie osservazioni in una apposita relazione, avuto riguardo alle risultanze

dei libri e delle scritture contabili e all'osservanza delle norme vigenti in materia.

Il Collegio è composto di tre membri effettivi di cui:

- uno, se l'associazione gestisce il Centro di Servizi del Volontariato ex art. 15 l. 266/91, designato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale di cui alla Legge 266 del 91; - gli altri nominati dall'Assemblea tra esperti anche estranei all'Associazione.

L'Assemblea designa altresì due Sindaci Revisori supplenti. I Sindaci Revisori sono invitati alle adunanze del Consiglio e alle sedute dell'Assemblea.

Il loro mandato è individuale: ciascun Sindaco Revisore è investito della competenza e della responsabilità del controllo.

All'attività del Collegio si applicano le norme dettate dal codice civile in materia.

All'atto del suo insediamento, il Collegio elegge, tra i suoi membri di nomina assembleare, il Presidente.

#### **Art. 18**

Il Collegio dei probiviri.

La assemblea nomina un Collegio dei Proviviri composto da tre membri, scelti tra persone socie delle organizzazioni aderenti, di riconosciuta autorevolezza che non facciano parte nè del Consiglio Direttivo nè del Collegio dei Sindaci Revisori della Associazione.

Al Collegio dei Proviviri è affidata la definizione delle controversie che insorgono tra gli aderenti, tra gli aderenti e la Associazione e tra i vari organi della Associazione. Il Collegio dei Proviviri giudica secondo equità, senza formalità di procedura, con decisione insindacabile a livello associativo.

#### **Art. 19**

Le cariche associative sono elettive e gratuite ad esclusione del Collegio dei Sindaci Revisori.

#### **Art. 20**

Le cariche associative hanno durata triennale.

#### **Art. 21**

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dagli incrementi dello stesso derivanti da lasciti, eredità, donazioni, contributi, liberalità e avanzi di gestione destinati espressamente a tale scopo dall'assemblea dei soci.

TITOLO V° - FONDO COMUNE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -  
CONTROLLO - GESTIONE DEL CENTRO

#### **Art. 22**

MEZZI FINANZIARI E FONDO COMUNE



L'Associazione trae le risorse necessarie al proprio funzionamento e per il sostegno dell'attività istituzionale da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- partecipazione a bandi pubblici
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

La gestione dell'Associazione deve garantire la destinazione dei beni a qualsiasi titolo acquisiti e delle rendite del patrimonio al conseguimento delle finalità statutarie.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio.

#### **Art. 23**

##### ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio predispone il conto consuntivo a tutto il 31 Dicembre dell'anno precedente.

A quel momento il documento contabile è depositato presso la segreteria e ne è assicurato il libero accesso agli associati. Successivamente l'atto viene trasmesso per la necessaria approvazione all'Assemblea che vi provvede entro il mese di Aprile successivo.

Il bilancio deve essere redatto secondo criteri di chiarezza, verità, precisione, correttezza.

Dal documento devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.

#### **Art. 24**

##### GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Per il servizio e il funzionamento del Centro sono disponibili e vengono utilizzate le somme assegnate sul "fondo speciale di cui alla Legge n.266 del 1991".

La relativa gestione e il controllo della stessa sono separati. L'Associazione può sostenere l'attività del Centro con risorse autonomamente reperite.

#### **Art. 25**

##### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Nel caso, si procede alla nomina di uno o più liquidatori.

Esaurita la liquidazione, i beni che residuano sono devoluti per fini solidaristici ad organizzazioni di volontariato.

TITOLO VI. DISCIPLINA RESIDUALE

**Art. 26**

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiama la disciplina speciale e, in difetto, le disposizioni del Codice Civile.